LEO
LIBROIA
E ASSOCIATI

Studio Legale Tributario Societario

PortaleCOMPLIANCE

Compliance - Risk management – Internal audit – Forensic – Fraud management

www.portalecompliance.com

D.Lgs. n. 471/1997, art. 1, comma 2-ter

Gli oneri documentali in materia di transfer pricing – Predisposizione / Verifica della documentazione

Perché adottare il regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento?

Le imprese residenti soggette alle norme in materia di transfer pricing che adottano il regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento previsto dall'articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 non sono assoggettate a sanzione. Tale regime prevede la predisposizione di una "documentazione idonea" costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente. Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione. Disposizioni di dettaglio riguardanti il set documentale in materia di prezzi di trasferimento sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 settembre 2010 e nella circolare 58 del 15 dicembre 2010. La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in dichiarazione.

1. IL CODICE DI CONDOTTA U.E. (RISOLUZIONE CONSIGLIO 2006/C - 176/01)

L'introduzione di obblighi/oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento è stata oggetto di uno specifico lavoro svolto dal Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (*European Union Joint Transfer Pricing Forum, di seguito "JTPF"),* istituito nel giugno 2002 a seguito della proposta formulata dalla Commissione nella sua comunicazione del 23 ottobre 2001 «Verso un mercato interno senza ostacoli — Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società» e composto da un esperto di ciascuna delle amministrazioni fiscali dei paesi membri dell'Unione Europea, oltre a dieci rappresentanti della business community.

Al termine dei lavori condotti dal JTPF sulla specifica materia degli obblighi documentali in materia di transfer pricing, nella riunione tenutasi il giorno 27 giugno 2006, il Consiglio dell'Unione Europea e i rappresentanti dei governi degli stati membri, hanno deliberato l'approvazione di un codice di condotta (d'ora in avanti «il Codice di condotta»), relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'unione europea (d'ora in avanti «UE TPD»).

Passaggio particolarmente qualificante del Codice di condotta è il punto 1 dello stesso, a mente del quale:

<<Gli Stati membri accetteranno una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), di cui all'allegato, e la considereranno come informazione di base per l'accertamento dei prezzi di trasferimento di un gruppo multinazionale>>.
Con tale previsione, in sostanza, si vincolano le amministrazioni finanziarie di tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea ad accettare, quale base di discussione finalizzata all'accertamento dei corretti prezzi di trasferimento relativi a transazioni infragruppo eseguite nell'ambito di gruppi multinazionali, la documentazione standardizzata predisposta dal

gruppo in conformità alle indicazioni fornite nell'allegato al Codice di condotta.

La predisposizione della citata documentazione da parte dei gruppi multinazionali non è obbligatoria, ma i vantaggi che derivano dal suo tempestivo approntamento sono di tutta evidenza.

Come già sottolineato, infatti, qualora la documentazione sia predisposta e resa disponibile nel corso di attività di verifica e controllo, l'amministrazione finanziaria procedente (qualunque sia il paese della UE di appartenenza) è obbligata a tenerne conto nel corso dell'attività istruttoria e può assumere a fondamento delle proprie conclusioni fatti e circostanze diversi da quelli riferiti nella documentazione solo una volta che ne abbia provato l'inattendibilità, l'inesattezza o la mendacità e, comunque, sempre nei limiti delle prove addotte.

Un primo vantaggio certo è, dunque, quello di riporre saldamente il timone di ogni eventuale contraddittorio con le amministrazioni fiscali nelle mani dell'impresa multinazionale.

Un secondo vantaggio che dalla predisposizione della documentazione standardizzata deriva in maniera altrettanto intuitiva è dato dalla possibilità di interloquire con l'amministrazione fiscale di qualunque paese dell'Unione europea sulla base di uno ed un solo stock di documenti che può dunque essere predisposto una sola volta, in maniera centralizzata, beneficiando di considerevoli economie di scala e di un procedimento che garantisce la sterilizzazione del rischio di imprecisioni ed incoerenze.

L'unitarietà e la centralizzazione della documentazione, inoltre, consente in prospettiva un più sereno confronto tra amministrazioni fiscali quando, a seguito di accertamenti unilaterali e su sollecitazione del contribuente colpito da doppia imposizione sia dato corso alle procedure amichevoli previste dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione arbitrale n. 436/90 ratificata anche dall'Italia.

Il lavoro di predisposizione della documentazione standardizzata, infine, consente di evidenziare eventuali criticità insite nella politica dei prezzi di trasferimento implementata dal gruppo multinazionale e di identificare le misure più appropriate per neutralizzarle o circoscriverne la portata allo scopo di prevenire la formulazione di contestazioni di merito da parte dell'amministrazione finanziaria.

La normativa e la prassi amministrativa concernenti gli oneri documentali in materia di transfer pricing

- Art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2010/137654 del 29 settembre 2010 - <<Attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.>>
- Circolare Agenzia delle entrate n. 58 del 15 dicembre 2010.

2. L'ART. 26, D.L. N. 78/2010 (CHE HA INTRODOTTO IL COMMA 2-TER DELL'ART. 1, D.LGS. N. 471/1997)

Al riguardo si richiama poi l'art. 26, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 31.07.2010, n. 122 - Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento – che ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997.

<<1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter ***In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.*** *Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.".*
2. Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.>>

- **Art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47**

(inserito dall'art. 26 del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 - "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)

<<2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.>>

- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2010/137654 del 29 settembre 2010**

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Allo scopo di consentire alle imprese residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di accedere al regime di cui all'art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

INDICE

Fare clic per inserire testo

1. PREMESSA 3
2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 5
3. IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA 8
4. IL CONTENUTO DEL MASTERFILE 11
5. IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE 16
6. DIVERSIFICAZIONE DELL'ONERE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE 21
6.1 DOCUMENTAZIONE IDONEA PER LE HOLDING E LE SUB-HOLDING 22
6.2 DOCUMENTAZIONE IDONEA PER LE IMPRESE CONTROLLATE 23
6.3 DOCUMENTAZIONE IDONEA PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI 23
6.4 CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ONERE DOCUMENTALE 24
7. DISCIPLINA SPECIFICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 25
8. FORMA, ESTENSIONE E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA 26
8.1 ASPETTI FORMALI: LA LINGUA E IL FORMATO DELLA DOCUMENTAZIONE 26
8.2 TERMINI DI CONSEGNA 27
8.3 ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA 28
9. LA COMUNICAZIONE DI ADOZIONE DEGLI ONERI DOCUMENTALI 29
10. VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE 30
11. REGIME TRANSITORIO 33

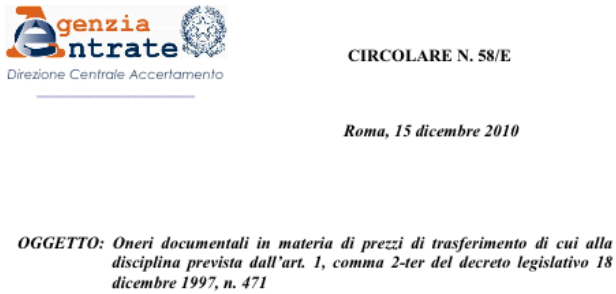

Agenzia Entrate
Direzione Centrale Accertamento

CIRCOLARE N. 58/E

Roma, 15 dicembre 2010

OGGETTO: Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

4. I SERVIZI DI COMPLIANCE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ONERI DOCUMENTALI TRANSFER PRICING

I servizi offerti dallo Studio mirano alla:

- *predisposizione del* set *di documentazione indicato dal* *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010*;
- *individuazione di potenziali aree di criticità insite nella corrente gestione della politica dei prezzi di trasferimento* (gap analysis)*;*
- *identificazione degli opportuni correttivi* (remediation plan)*;*
- *implementazione di presidi organizzativi e operativi (in particolare: procedure aziendali) che garantiscano il periodico aggiornamento della documentazione e la* *compliance alla normativa fiscale in materia*.

Il piano di lavoro prevede una preliminare fase di documentation profiling mapping and acquisition (DPMA), nel corso della quale il personale competente dell'impresa multinazionale (presumibilmente il CFO e i suoi collaboratori), concorre, sotto la guida e seguendo le indicazioni del Team professionale, (i) alla identificazione delle informazioni rilevanti da acquisire presso le strutture societarie e d'impresa del gruppo, del formato in cui le stesse dovranno pervenire, nonché degli aspetti relativi al loro corretto trattamento sotto il profilo legale, e (ii) alla elaborazione, custodia e conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti.

Alla fase DPMA, segue la formazione di una data room in cui compendiare le informazioni e i documenti di base rilevanti relativi a ciascuna delle società, delle imprese e delle stabili organizzazioni appartenenti al gruppo sulla base del piano generale elaborato nella fase DPMA.

Una volta completato lo stadio preparatorio della raccolta, si avvia una prima fase di verifica delle informazioni versate nella data room, allo scopo di appurarne completezza e accuratezza.

Ove vengano rilevate omissioni o inesattezze (accertate o sospette), segue una fase eventuale di integrazione della documentazione.

Terminati definitivamente gli step finalizzati all'acquisizione della documentazione e delle informazioni, ha inizio la fase dell'analisi vera e propria da parte del Team professionale, che si conclude con la redazione di:

- un documento articolato denominato "DOSSIER anno XXXX";

- una separata relazione tecnica finalizzata a evidenziare eventuali profili di criticità concernenti la politica dei prezzi di trasferimento in uso all'interno del gruppo, rilevati in sede di analisi.

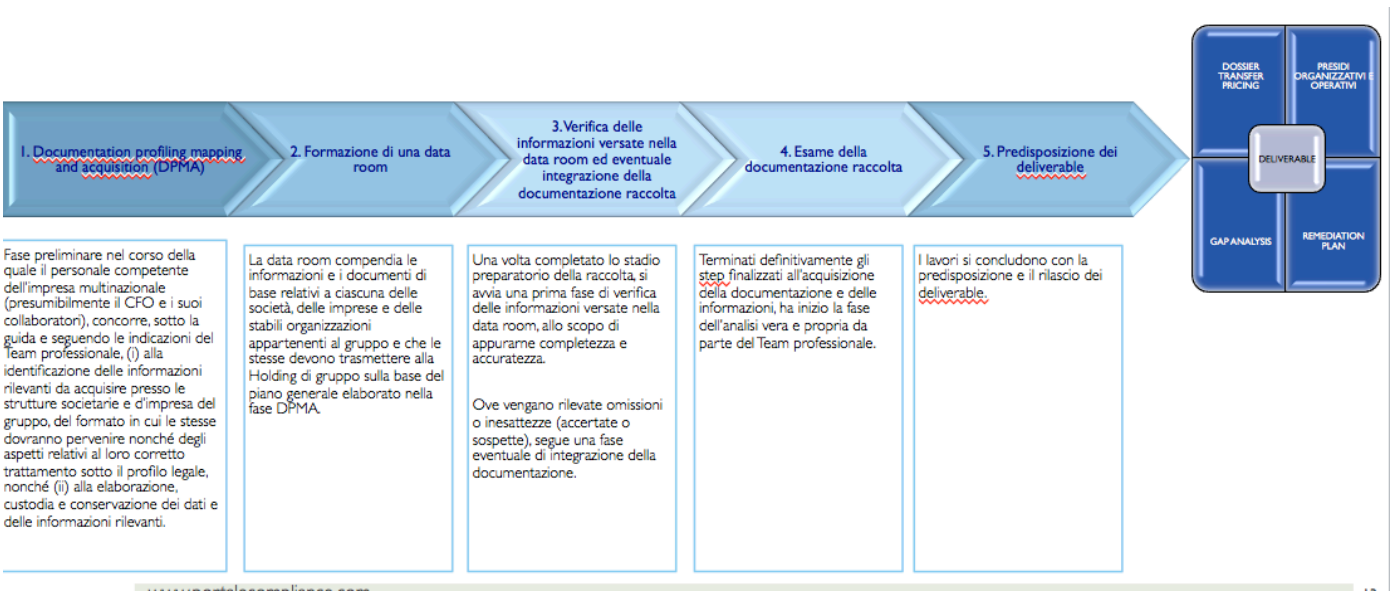

Il DOSSIER si compone di due parti:

a) il Masterfile;

b) l'Entity profile Doc.

Il Masterfile è destinato a raccogliere le informazioni relative al gruppo.

L'Entity profile Doc è, invece, destinato a compendiare le informazioni rilevanti relative a ciascuna entità operativa appartenente al gruppo (società, impresa, stabile organizzazione), assume la forma di raccolta di documenti aventi tutti una seguente identica struttura di massima.

Tanto il Masterfile quanto l'Entity profile Doc sono finalizzati a fornire una rappresentazione degli elementi rilevanti ai fini dell'appuramento della correttezza della politica dei prezzi di trasferimento implementata nel corso di un determinato periodo d'imposta e sono dunque soggetti ad aggiornamento.

Il programma consulenziale contempla, dunque, un'opzione di aggiornamento periodico della documentazione connotata da un carattere di estrema flessibilità, essendo data facoltà al fruitore di confermare di anno in anno la volontà di avvalersi del Team professionale per procedere alla redazione dei documenti di up-dating.

La separata relazione tecnica finalizzata a evidenziare eventuali profili di criticità concernenti la politica dei prezzi di trasferimento in uso all'interno del gruppo e rilevati in sede di analisi può successivamente essere integrata mediante un ulteriore lavoro di approfondimento per la definizione nel dettaglio di eventuali correttivi e/o la definizione e l'applicazione di metodi pensati ex novo.

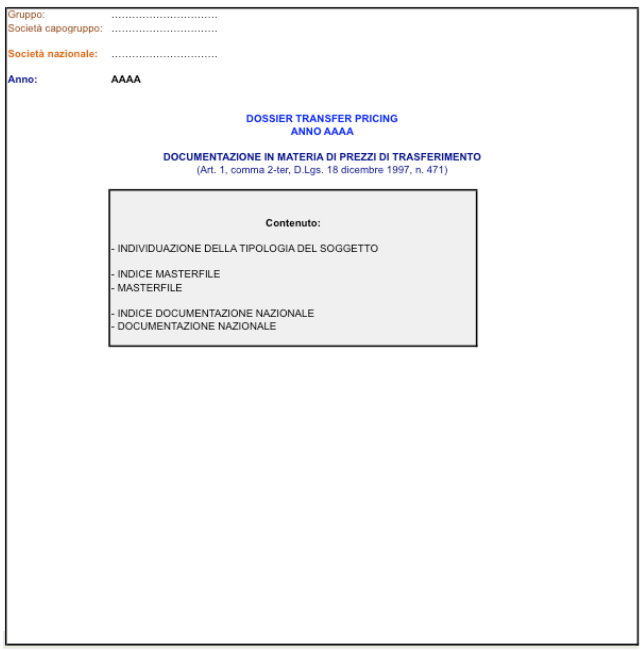

Gruppo: .....
Società capogruppo: .....
Società nazionale: .....
Anno: AAAA

DOSSIER TRANSFER PRICING
ANNO AAAA

DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO
(Art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Contenuto:

- INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL SOGGETTO
- INDICE MASTERFILE
- MASTERFILE
- INDICE DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
- DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

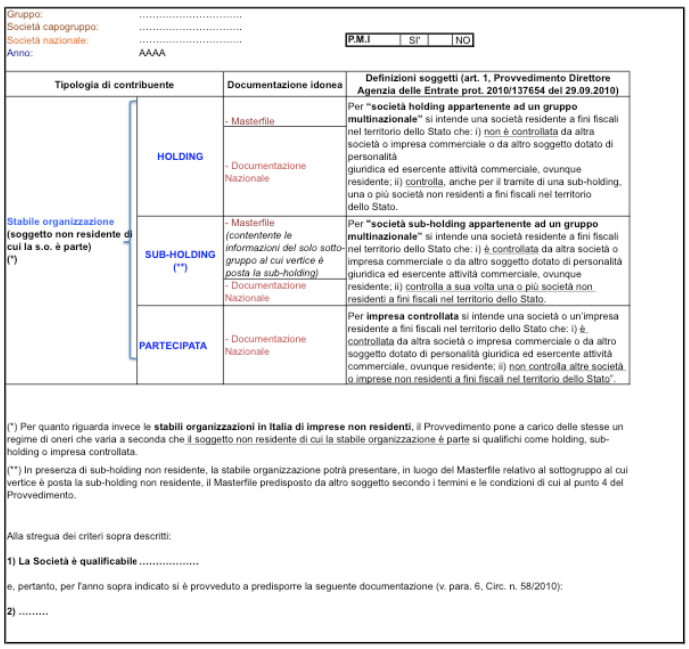

Gruppo: .....
Società capogruppo: .....
Società nazionale: .....
Anno: AAAA

P.M.I	SI'	NO

Tipologia di contribuente		Documentazione idonea	Definizioni soggetti (art. 1, Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654 del 29.09.2010)
Stabile organizzazione (soggetto non residente di cui la s.o. è parte) (*)	HOLDING	- Masterfile - Documentazione Nazionale	Per **"società holding appartenente ad un gruppo multinazionale"** si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: i) non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; ii) controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato.
	SUB-HOLDING (**)	- Masterfile *(contenente le informazioni del solo sotto-gruppo al cui vertice è posta la sub-holding)* - Documentazione Nazionale	Per **"società sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale"** si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: i) è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; ii) controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato.
	PARTECIPATA	- Documentazione Nazionale	Per **impresa controllata** si intende una società o un'impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: i) è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; ii) non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato".

(*) Per quanto riguarda invece le **stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti**, il Provvedimento pone a carico delle stesse un regime di oneri che varia a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte si qualifichi come holding, sub-holding o impresa controllata.

(**) In presenza di sub-holding non residente, la stabile organizzazione potrà presentare, in luogo del Masterfile relativo al sottogruppo al cui vertice è posta la sub-holding non residente, il Masterfile predisposto da altro soggetto secondo i termini e le condizioni di cui al punto 4 del Provvedimento.

Alla stregua dei criteri sopra descritti:

1) La Società è qualificabile .....

e, pertanto, per l'anno sopra indicato si è provveduto a predisporre la seguente documentazione (v. para. 6, Circ. n. 58/2010):

2) .....

5. IL TEAM PROFESSIONALE

Il supporto consulenziale per la predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento è fornito da un *Team* di professionisti particolarmente qualificati, in possesso di una specifica lunga esperienza nel settore dei controlli fiscali (anche in quanto ex appartenenti all'Amministrazione finanziaria).
I servizi sono svolti sotto la direzione del dott. Graziano Gallo e con la partecipazione di professionisti facenti parte del Team Compliance (in particolare: la dott.ssa Annalisa Firmani e la dott.ssa Maria Elisabetta D'Andria), coordinato dal dott. Fabrizio De Simone.

Al fine di incrementare l'efficacia del Progetto, sarà costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest'ultima nell'ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Amministrazione Finanza e Controllo, *ecc.*).
Il ruolo dello Steering Committee sarà di svolgere periodiche valutazioni nel corso dell'andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.

Dott. Graziano Gallo

(Partner di Leo, Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario)

Dottore Commercialista iscritto all'ordine di Milano e Revisore Legale.

Quale ufficiale della Guardia di Finanza, tra il 1983 ed il 1998, ha maturato significative esperienze nei settori dei controlli fiscali, delle operazioni societarie complesse, delle indagini bancarie e finanziarie, delle investigazioni penali finalizzate alla repressione dei reati tributari, finanziari e di quelli contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.
E' stato membro, dal 1995 al 1998, della Commissione del Corpo della Guardia di Finanza per lo studio delle metodologie di accertamento concluso con la predisposizione della Circolare "Istruzioni sull'attività di verifica fiscale", diramata ai reparti del Corpo per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di ispezioni e verifiche tributarie. Dopo il congedo dal Corpo, ha esercitato la professione dapprima, tra il 1998 ed il 2000, presso lo studio legale Francesco De Luca, e poi dal 2000 al 2002, quale socio dello studio legale Gallo-Mifsud.
Tra il 2002 ed il 2007 è stato direttore del Settore Soggetti di Grandi Dimensioni della Direzione Centrale Accertamento e capo Ufficio Ruling Internazionale dell'Agenzia delle Entrate. Nello stesso periodo, in virtù degli incarichi dirigenziali ricoperti, ha contribuito alla redazione di rilevanti testi normativi, regolamentari e provvedimentali in materia di accertamento dei tributi e ha rappresentato l'Italia in importanti consessi tecnici organizzati presso organismi sovranazionali quali l'OCSE e l'Unione Europea.
Tra il 2007 ed il 2014 ha svolto attività di consulenza tributaria, assistendo e rappresentando primarie società, gruppi e studi legali in occasione di verifiche fiscali e nell'ambito di procedure di accertamento di carattere nazionale ed internazionale.

Dott. Fabrizio De Simone

(Coordinatore del Team Compliance di Leo, Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario)

Revisore legale e Compliance specialist.

Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza dal 1979 al 1983 e la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, laureandosi nel 2002. Ha poi conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con il massimo dei voti. E' revisore legale (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) e Coordinatore del Team Compliance di Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario. E' membro esterno e presidente di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società appartenenti a importanti gruppi multinazionali e di medie-grandi dimensioni operanti nei settori sanità, finanziario, immobiliare e moda. Si è occupato della costruzione/revisione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo di società multinazionali e di medie-grandi dimensioni, anche a partecipazione pubblica. Svolge attività formative quale relatore in corsi riguardanti il Risk management, la Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, la Sicurezza sul lavoro e la Fiscalità. E' responsabile della Funzione Internal audit di una società quotata.

LEO
LIBROIA
E ASSOCIATI

Studio Legale Tributario Societario

PortaleCOMPLIANCE

Compliance - Risk management – Internal audit – Forensic – Fraud management

Per informazioni e contatti visita il sito

www.portalecompliance.com

Prof. Avv. Maurizio Leo
Dott. Pellegrino Libroia
Dott. Graziano Gallo
Dott. Pasquale Formica
Avv. Giovanni D'Abruzzo
Dott. Stefano Carlino

Dott. Antonio Papa
Dott. Maurizio Marchetti
Dott. Fabrizio De Simone

Dott. Giovanni Formica
Dott. Luigi Marco Libroia
Avv. Francesca Eugeni
Dott.ssa Annalisa Firmani
Avv. Fausta Eugeni
Avv. Marika Bagnato
Dott. Andrea De Santis
Dott.ssa Maria Elisabetta D'Andria
Avv. Giancarlo Marzo
Dott. Gianmarco Galdieri
Dott.ssa Alessandra Leo
Dott.ssa Maria Valeria Deantoni
Dott.ssa Liliana Peruzzu
Dott.ssa Martina Zoi

Of Counsel:
Prof. Avv. Michele Vietti
Prof. Dott. Massimo Tezzon

LEO LIBROIA E ASSOCIATI
Studio Legale Tributario Societario

Roma, Piazza ss. Apostoli 66
Tel. 06 88803800
Fax 06 88803810

Milano, viale Bianca Maria 24
Tel. 02 87246000
Fax 02 87246010

Torino, via Tirreno 45 10136
Tel. 011 4344958
Fax 011 4121802

PortaleCOMPLIANCE
Compliance - Risk management - Internal audit - Forensic - Fraud management